

Prego quindi tutti gli onorevoli colleghi di voler ribirare i loro emendamenti accontentandosi delle dichiarazioni che ho fatto.

PRESIDENTE. Interpellerò gli onorevoli deputati, che hanno presentato emendamenti, se li mantengono.

Onorevole Pescetti?

PESCETTI. Mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Di Giorgio?

DI GIORGIO. Poichè l'onorevole ministro ha riconosciuto il diritto dei sottufficiali da me raccomandati, ormai non ci sarebbe da studiare che il modo di pagarli; e poichè non si tratta che di 200 impiegati a 2 mila lire si tratterebbe in complesso di 400 mila lire...

PRESIDENTE. Dica se mantiene l'emendamento.

DI GIORGIO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini?

CASALINI. Sono costretto a mantenere l'emendamento perchè si tratta di avventizi, che hanno più di 10 anni di servizio e sono avventizi oramai solo di nome.

PRESIDENTE. E l'onorevole Paolo Bonomi?

BONOMI PAOLO. Lo mantengo.

ANCONA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA, *relatore*. Mi associo completamente, a nome della Giunta generale del bilancio, alle considerazioni fatte dall'onorevole ministro. Desidero soltanto far presente all'onorevole Pescetti che egli è in un equivoco, e che il primo comma del suo emendamento è superfluo. Il servizio provvisorio presso l'ex-Società dell'Alta Italia è già considerato utile per la pensione in quanto quegli ex-agenti provvisori sono iscritti alla cassa soccorso in forza della legge 14 aprile 1911.

Ciò in aggiunta alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti.

L'onorevole Pescetti insiste nel suo emendamento, di cui è già stata data lettura, e che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Anche l'onorevole Di Giorgio insiste nel suo emendamento, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Anche l'onorevole Casalini insiste nel suo, che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Non essendo stato approvato l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Casalini, decade quello dell'onorevole Paolo Bonomi.

Metto dunque a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Seguirebbe ora un articolo aggiuntivo 4-bis dell'onorevole Calisse:

« I funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, iscritti al fondo pensioni, che, col consenso dell'Amministrazione ferroviaria, fossero assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato, continuano ad essere sottoposti alle ritenute di cui agli articoli 5 e 6 testo unico, 22 aprile 1909, mentre il contributo stabilito nel successivo articolo 10 fa carico all'Amministrazione dello Stato presso cui il funzionario od agente ha fatto passaggio, la quale ne fa versamento al fondo pensioni, insieme con le ritenute anzidette.

« La liquidazione della pensione o dell'assegno spettante al funzionario od agente od alla famiglia è fatta con le norme in vigore al momento della loro cessazione dal servizio presso l'Amministrazione ferroviaria.

« I funzionari od agenti medesimi sono esonerati dalla ritenuta sugli stipendi ed assegni stabiliti dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212.

« Queste disposizioni si applicano a tresì ai passaggi già avvenuti presso altre Amministrazioni dello Stato dopo l'attuazione della legge 13 aprile 1911, n. 310.

« Nel primo comma dell'articolo 10 di detta legge sono soppresse le parole « da altre Amministrazioni dello Stato ».

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Presidente, il concetto contenuto nell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Calisse è già stato accettato tanto dal Governo quanto dalla Commissione, perchè non è che l'attuazione di una precedente disposizione di legge. Perciò il Governo, d'accordo con la Commissione, lo ha concretato nella formula che le trasmetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 4-bis proposto dall'onorevole Calisse concretato